

REGOLAMENTO (CE) N. 1781/1999 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 1999****che sospende il contingente d'importazione di latte in polvere destinato alla Repubblica dominicana previsto dal regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 14,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità di gestione del contingente di latte in polvere destinato ad essere importato nella Repubblica dominicana, ai sensi del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che la Repubblica dominicana non ha ancora adottato le misure di applicazione di tale contingente; che è quindi opportuno sospendere d'urgenza l'applicazione delle disposizioni del regime suddetto; che

occorre adottare misure specifiche nei confronti degli operatori che hanno già presentato domande;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 è sospesa.

Non viene dato alcun seguito alle domande presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 agosto 1999. Le cauzioni sono immediatamente svincolate dagli organismi competenti.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.⁽⁵⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.